

FACI S.c. a r.l.

**CONDIZIONI GENERALI
DI FORNITURA DI SERVIZI LINGUISTICI**

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto sono i servizi linguistici realizzati da FACI S.c. a r.l. (di seguito FACI), specificati in ciascun Preventivo sottoscritto per accettazione dal Committente, definiti e certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 17100:2017; essi si riferiscono ai servizi di Traduzione, di Interpretariato, nonché ai servizi ad essi correlati.

Il servizio di Traduzione consiste nella mera e fedele trasposizione in altra lingua di un testo mantenendone ferma la qualità e le caratteristiche originarie. Le correzioni al testo e le interpretazioni di significato, che non siano necessarie ed indispensabili a una buona traduzione, si considerano interventi creativi sul testo, estranei pertanto al servizio di Traduzione (attinenti al servizio di editing, servizio accessorio offerto da FACI su richiesta del Committente).

Il servizio di Interpretariato consiste nella fedele trasposizione orale, simultanea, consecutiva o sottovoce (*chuchotage*) da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo.

I servizi correlati consistono, a titolo esemplificativo, nella creazione e nella gestione di glossari; nella creazione e nell'aggiornamento di memorie di traduzione; nella revisione di testi già tradotti; nella trascrizione di testi; nell'asseverazione e nella legalizzazione; nell'impaginazione dei testi tradotti e comunque in qualsiasi attività correlata alla realizzazione del servizio di Traduzione o Interpretariato; nei servizi congressuali (hostess, standiste).

ART. 2

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Prima della richiesta di Preventivo, il Committente si impegna a comunicare a FACI tutte le informazioni relative ai servizi richiesti, con particolare riferimento a: combinazione linguistica, utilizzo finale della traduzione/argomento dell'interpretariato, formato testo tradotto, tempi di consegna/luogo e data di svolgimento dell'interpretariato, modalità di consegna, terminologia tecnica da utilizzare, materiale di riferimento utile allo svolgimento del servizio richiesto.

ART. 3

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione di cui al Preventivo esclude qualsiasi accordo di continuità.

L'incarico dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, a cura di personale con preparazione linguistica adeguata ed esperienza professionale consolidata.

ART. 4

RESPONSABILI DEL CONTRATTO

Le parti nominano ciascuna una persona autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale, quale referente diretto per l'altro contraente.

L'eventuale sostituzione dei responsabili designati, per qualunque motivo disposta, deve essere tempestivamente portata a conoscenza dell'altro contraente.

ART. 5

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A titolo di corrispettivo per i servizi prestati da FACI, il Committente corrisponderà a quest'ultima la somma pattuita nel Preventivo, così come eventualmente rideterminata qualora differisse da quella preventivata, in apposito documento (di seguito Consuntivo) all'atto dell'effettiva esecuzione del servizio richiesto.

Il Committente è tenuto al rimborso di eventuali spese e oneri sostenuti da FACI per la prestazione di tali servizi; tali spese e oneri saranno anticipatamente preventivati da FACI.

Le modalità di pagamento sono determinate, di volta in volta, nel singolo Preventivo.

ART. 6

FACOLTÀ DI RECESSO

In caso di recesso unilaterale dal presente contratto da parte del Committente, dopo l'accettazione del Preventivo, questi è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti, limitatamente all'attività effettivamente svolta, delle spese sostenute e del mancato guadagno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2227 Codice Civile.

In ogni caso, sia nell'ipotesi di opera parzialmente svolta, sia nell'ipotesi di opera non prestata, il Committente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, un importo che non potrà essere inferiore al 10% del costo totale indicato nel Preventivo, salvo il maggior danno.

ART. 7

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti di sfruttamento economico sull'opera tradotta appartengono al Committente.

Eventuali glossari e/o memorie di traduzioni generate da FACI (di seguito Materiali di FACI) per l'esecuzione dei servizi richiesti dalla parte committente restano di esclusiva proprietà di FACI e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d'autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale.

Il Committente si impegna a non distribuire, esporre, o ad ogni modo sfruttare i Materiali di FACI e a non creare opere dalle stesse derivate.

ART. 8

DIFFORMITÀ E VIZI DELLA PRESTAZIONE

Decorsi trenta giorni dalla consegna dell'opera tradotta al Committente, FACI è esonerata da ogni responsabilità per i vizi che siano riconosciuti o riconoscibili facendo uso della opportuna diligenza.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

FACI è tenuta ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che siano a lei comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto. Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare la massima riservatezza su fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui abbia conoscenza, o che siano a lui comunicati da FACI, in virtù del presente contratto. Salvo dichiarazione contraria del Committente, la documentazione fornita da questi a FACI sarà, al termine dell'incarico, trattenuta al solo scopo di archiviazione.

ART. 10

EFFICACIA DEL PRESENTE CONTRATTO

Le parti sono vincolate alle obbligazioni assunte con il Preventivo, secondo i termini e le modalità *ivi* previste. La proposta del Committente di variazioni del Preventivo dovrà essere espressamente approvata da FACI e potrà comportare la modifica dei termini per l'esecuzione della prestazione e del corrispettivo pattuito.

ART. 11

SICUREZZA INFORMATICA

FACI assumerà tutte le misure necessarie, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per proteggere i propri dati e/o software dalla eventuale contaminazione di virus che circolino sulla rete Internet.

FACI non potrà essere tenuta responsabile in caso di contaminazione dei materiali informatici inviati al Committente, a seguito di propagazione di virus oppure di altre infezioni informatiche.

ART. 12

NORMA DI RINVIO

L'esecuzione del contratto è regolata dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, in vigore alla data di conclusione del contratto, per quanto non espressamente regolato dalle precedenti disposizioni.